COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 68 def.-SYN 333
Bruxelles, 23 aprile 1991

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla vigilanza e al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A. Considerazioni generali

La suddivisione dei rischi è una regola fondamentale dell'attività finanziaria in generale. E' compito precipuo delle autorità di vigilanza assicurarsi che tale regola sia pienamente rispettata dagli enti creditizi. Nel campo dei rischi di credito una concentrazione troppo elevata di fidi a favore di un unico soggetto può compromettere l'autonomia di gestione dell'ente creditizio e, in caso di insolvenza dell'affidato, causare all'ente stesso perdite tali da pregiudicarne la stabilità.

Si tratta dunque di una regola essenziale in materia di vigilanza che deve formare oggetto di armonizzazione a livello comunitario e che era stata del resto menzionata espressamente a questo titolo nel Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno. Ma vi è un secondo motivo che giustifica l'armonizzazione. Esso risiede nella necessità di evitare le distorsioni della concorrenza più palesi. Infatti, poiché l'obiettivo principale delle norme sulla suddivisione dei rischi è di limitare gli affidamenti che un ente creditizio può concedere ad un unico cliente, gli altri enti che fossero soggetti a regole meno rigorose risulterebbero avvantaggiati sul piano della concorrenza.

Nel quadro degli obiettivi del Libro bianco la Commissione ha già adottato nel 1986 una Raccomandazione sui grandi fidi [1] per permettere agli enti creditizi e agli Stati membri di adeguarsi gradualmente in vista dell'adozione di norme di carattere vincolante. Un considerando di tale raccomandazione preannunciava esplicitamente l'adozione di una successiva proposta di direttiva. L'imminente completamento del mercato interno nonché il consenso delle autorità nazionali di vigilanza emerso nell'ambito del Comitato consultivo bancario inducono a ritenere che sia giunto il momento per adottare una normativa del genere.

L'acclusa proposta di direttiva, che è sottoposta all'approvazione della Commissione, contiene norme più severe di quelle previste nella raccomandazione. Per menzionare soltanto le regole essenziali, il limite assoluto per i fidi a favore di un unico cliente è stato fissato al 25% dei fondi propri dell'ente creditizio concedente (contro il 40% nella raccomandazione), mentre la soglia a partire dalla quale si parla di grandi rischi è stata ridotta al 10% dei fondi propri dell'istituto di credito concedente (invece del 15% indicato nella raccomandazione).

Questo rafforzamento delle norme fa seguito tra l'altro a quanto auspicato ripetutamente dal Comitato consultivo bancario e trova ugualmente riscontro in un documento sulle regole di "comportamento" presentato dal Comitato di Basilea alla recente Conferenza mondiale degli organismi di vigilanza bancaria a Francoforte. Norme più rigorose non possono che rafforzare la solidità e la stabilità del sistema bancario della Comunità. Del resto la limitazione dei fidi al 25% dei fondi propri dell'ente che li accorda non può affatto essere considerata eccessiva perché in caso di insolvenza del

(1) Raccomandazione della Commissione del 22.12.1986 sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, GU L 33 del 4.2.1987, pag. 10

cliente al quale fosse stato concesso un fido di tale entità, l'ente creditore rischierebbe di perdere pur sempre un quarto dei fondi propri; si tratta di un importo cospicuo che sarebbe opportuno abbassare ulteriormente. La soglia del 25% costituisce comunque un massimale e gli istituti di credito dovrebbero procurare di non raggiungere né di avvicinarsi a tale limite, se non nel caso di rischi di qualità primaria.

Bisogna tuttavia rendersi conto che la riduzione abbastanza significativa del massimale rispetto a quello della raccomandazione può implicare problemi di adattamento per determinati enti creditizi, o, in maniera più strutturale, per determinati sistemi bancari o parti di essi. Inoltre gli affidamenti già in essere per un importo superiore al 25% dei fondi propri non sempre potranno essere ridotti a breve scadenza dalle banche che sono vincolate dai contratti stipulati con gli affidati. La proposta allegata contiene pertanto una disposizione che permette alle autorità competenti di concedere agli enti creditizi un termine massimo di cinque anni per riportare i fidi in essere entro i limiti delle soglie previste; inoltre, i crediti con durata residua superiore a cinque anni e di cui l'ente concedente è tenuto a rispettare i termini contrattuali potranno essere mantenuti in essere fino alla loro scadenza.

B. Commento degli articoli

Articolo 1: Definizioni

L'articolo enuncia in sostanza definizioni tratte da altre direttive o proposte di direttive comunitarie in materia bancaria e mantenute per motivi di coerenza.

Due definizioni sono tuttavia proprie alla presente proposta e meritano un commento particolare.

La prima è quella riguardante i "fidi" (lettera h) delle definizioni). La menzionata raccomandazione della Commissione definiva i fidi come facilitazioni di qualsiasi natura, utilizzate o no, concesse da un ente creditizio ad un cliente o a un gruppo di clienti connessi, e iscritte o meno nel bilancio, ivi comprese le garanzie e gli impegni accessori che le rispettive autorità competenti ritengono rilevanti ai fini della valutazione dei rischi assunti da tale ente creditizio. Un elenco dei rischi era allegato, a titolo indicativo, alla raccomandazione.

In seguito è stata adottata la direttiva sul coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (1) che contiene una nomenclatura dettagliata dei rischi. Richiamandosi a tale nomenclatura si ha una definizione dei rischi più precisa e nello stesso tempo più vincolante. Va tuttavia sottolineato che il rinvio alla direttiva sul coefficiente di solvibilità vale soltanto per la classificazione dei rischi e non per la loro ponderazione in funzione della controparte o della categoria di rischio dell'operazione. In effetti le ponderazioni e le categorie di rischio previste dalla direttiva 89/647/CEE sono state concepite non tanto per misurare l'esposizione nei riguardi di un singolo cliente, quanto per stabilire un criterio generale di solvibilità per coprire il rischio di credito dell'ente creditizio. Dato l'obiettivo fondamentale sottostante alle regole di suddivisione dei rischi (limitare il rischio di perdita massima di un ente creditizio nei riguardi di una controparte determinata) la prudenza impone che i fidi siano registrati al loro valore nominale, senza ponderazione in funzione del cliente o del rischio.

(1) Direttiva 89/647/CEE del Consiglio del 18.12.1989 relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14).

Da notare inoltre che la definizione dei rischi include anche le assunzioni a fermo di emissioni di valori mobiliari. L'importo da prendere in considerazione è quello degli impegni netti dell'ente, previa detrazione delle quote cedute ad altri enti creditizi o istituzioni finanziarie.

La seconda definizione propria alla proposta di direttiva riguarda la nozione di "gruppo di clienti connessi" (lettera m) dell'art. 1). Essa coincide ampiamente con quella contenuta nella raccomandazione del 1986. La prima parte (comma i)) della definizione fa riferimento all'esistenza di un potere di controllo, mentre la seconda parte (comma ii)) riguarda l'interdipendenza di fatto risultante da legami di cui la proposta enumera alcuni a titolo indicativo e esemplificativo. Spetterà alle autorità competenti valutare i raggruppamenti di rischi operati dagli enti creditizi in applicazione delle norme nazionali che recepiscono tale definizione ed accertarne la conformità con la lettera e lo spirito della definizione comunitaria. Per assicurare alle autorità competenti la flessibilità necessaria in una materia che, più che a criteri giuridici, si ricollega ad una valutazione economica, il testo precisa che le presunzioni di raggruppamento di rischi che figurano nella definizione sono presunzioni semplici, che ammettono cioé la prova contraria.

Articolo 2: Campo di applicazione

La direttiva si applica agli enti creditizi autorizzati in base all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977 (prima direttiva di coordinamento) [1], ossia a tutti gli enti creditizi della Comunità. Gli Stati membri possono tuttavia non applicare la direttiva:

(1) GU L 322 del 17.12.1977 pag. 30

- agli enti esclusi in forma permanente dal campo di applicazione della prima direttiva di coordinamento (si tratta in sostanza delle banche centrali, degli uffici dei conti correnti postali e di determinati enti nei singoli Stati membri);

- agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale di controllo stabilito nello stesso Stato membro e rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 77/780/CEE. In questo caso, ferma restando l'applicazione della direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati deve essere assoggettato ad una vigilanza globale per quanto attiene ai grandi fidi.

Articolo 3: Segnalazione dei grandi fidi

Una sorveglianza efficace dei grandi fidi richiede evidentemente la notifica periodica di questi alle autorità competenti. E' questo lo scopo dell'articolo 3.

Il paragrafo 1 stabilisce l'obbligo di segnalazione dei grandi fidi alle autorità competenti. Gli Stati membri prevedono che la segnalazione venga effettuata, a loro scelta, secondo una delle seguenti modalità:

- segnalazione di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno, con l'obbligo di comunicare inoltre nel corso dell'anno le variazioni intervenute rispetto alla segnalazione annuale,

- segnalazione di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

La prima di queste due formule che non figurava nella raccomandazione è stata suggerita alla Commissione nell'ambito del Comitato consultivo bancario.

La seconda formula prevede una frequenza minima di quattro volte all'anno anziché una sola volta come previsto nella raccomandazione. Il controllo efficace dei grandi fidi richiede infatti una informazione abbastanza frequente delle autorità di vigilanza. Un considerando della raccomandazione invitava d'altronde le autorità competenti a prevedere una frequenza più elevata.

Gli Stati membri possono trasporre nella loro legislazione nazionale una sola di queste formule o ambedue; in quest'ultimo caso sono liberi di decidere se la scelta del metodo spetti alle autorità competenti o all'ente creditizio stesso.

L'articolo 3, paragrafo 2, dispone che l'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell'ente concedente. Nella raccomandazione questa percentuale era del 15%. L'abbassamento della soglia è giustificato dall'obiettivo generale di rendere il regime di vigilanza sui grandi fidi più rigoroso onde rafforzare la stabilità del sistema bancario della Comunità. Più precisamente, quando il limite massimo consentito per un fido individuale è a sua volta abbassato (cfr. art. 4, par. 1) si riduce logicamente anche la soglia di notificazione. Alcuni paesi applicano già una soglia del 10% e, sulla base della loro esperienza, la Commissione ritiene di poter affermare che tale soglia non costituisce un onere amministrativo eccessivo. Poiché il testo limita del resto all'800% dei fondi propri l'importo globale dei grandi fidi che un ente può concedere (cfr. art. 4, par. 3), la segnalazione può riferirsi in teoria ad un massimo di 80 fidi. Si tratta d'altronde di una segnalazione che può essere facilmente informatizzata.

La riduzione della soglia al 10% permette del resto di attenuare, sotto un altro aspetto, gli adempimenti amministrativi. In effetti la Commissione non ha mantenuto i paragrafi 3 e 4 dell'articolo corrispondente della raccomandazione che prevedevano la notifica dei dieci rischi più elevati dell'ente creditizio, anche se non appartenenti alla categoria dei grandi fidi. Secondo il parere concorde del Comitato consultivo bancario questa segnalazione aveva perso molto del suo interesse essendo stata ampliata la nozione di grandi rischi. Per quanto riguarda il controllo dei fidi concessi da enti la cui esposizione non supera il 10% dei fondi propri, esso non rientra, per definizione, in una regolamentazione sulla suddivisione dei grandi rischi.

Articolo 4

Paragrafo 1

Questa disposizione, che è di importanza fondamentale nel progetto di direttiva, prevede che un ente creditizio non può assumere, nei riguardi di uno stesso cliente o di un gruppo di clienti determinati, rischi per un ammontare complessivo superiore al 25% dei fondi propri. Si tratta di una notevole riduzione rispetto alla raccomandazione che prevedeva un limite del 40%. A parte il fatto che, ad oltre quattro anni dalla raccomandazione che rappresentava soltanto il primo passo, l'emanazione di norme più restrittive costituisce una misura logica, occorre sottolineare che questo rafforzamento delle norme è stato espressamente richiesto da una maggioranza significativa nell'ambito del Comitato consultivo bancario, con riserva di un periodo transitorio per i rischi in essere (cfr. art. 6). Il massimale del 25% trova ugualmente riscontro in un documento presentato dal Comitato di Basilea alla Conferenza mondiale degli organismi di vigilanza bancaria a Francoforte nell'ottobre 1990.

Un massimale del 25% non dev'essere considerato troppo basso in quanto, anche mantenendosi entro questo limite, un ente creditizio può ancora, nel peggiore dei casi, perdere un quarto dei propri fondi. Si tratta di un importo considerevole che sarebbe opportuno ridurre ulteriormente. Ciò significa che si tratta di un massimale riferito a rischi di qualità primaria e che gli enti creditizi dovrebbero imporsi la disciplina di non raggiungere né di avvicinarsi a questo limite se non nel caso di rischi di tale qualità.

Paragrafo 2

Gli organismi di vigilanza sanno per esperienza che i crediti concessi alle imprese legate all'ente creditizio comportano spesso rischi maggiori. Il Comitato consultivo bancario ha a suo tempo invitato esplicitamente la Commissione a prevedere un limite più basso per i rischi assunti nei confronti di imprese con cui l'ente creditizio ha dei legami (impresa madre dell'ente creditizio e altre filiazioni di tale impresa madre). Inizialmente si era del resto pensato di inserire una disposizione del genere nella proposta di direttiva sulla vigilanza degli enti creditizi su base consolidata [1], ma come indicato nel quarto considerando di tale proposta, è apparso più opportuno che la questione venisse regolata in maniera più globale nell'ambito della futura direttiva sui grandi fidi.

La Commissione ha fissato tale limite più basso al 20% (da confrontare con il limite "generale" del 25% previsto al paragrafo 1).

Eccezioni a tali regole sono previste ai paragrafi 6 e 7 (vedere qui di seguito).

(1) COM(90) 451 GU C 315 del 14.12.1990, pag. 15.

Paragrafo 3

La Commissione ha mantenuto il limite dell'800% dei fondi propri imposto per il totale cumulato dei grandi fidi, già previsto nella raccomandazione. Essendo stata ampliata la nozione di grandi fidi (cfr. art. 3, par. 2 qui di seguito), tale limite diventa però implicitamente più restrittivo.

Un massimale globale è considerato un complemento prezioso della limitazione dei fidi individuali in una regolamentazione sui grandi rischi. In effetti la limitazione dei fidi individuali permette di assicurare che nessun rischio superi il massimale previsto e nello stesso tempo non pregiudica la suddivisione dei rischi nell'insieme del portafoglio. Un limite globale dell'800% significa per contro che un ente potrà assumere al massimo 80 grandi rischi, e tutt'al più altri 32 rischi che raggiungono il massimale individuale del 25% dei fondi propri.

Paragrafo 4

Questo paragrafo prevede la facoltà degli Stati membri di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 3.

Paragrafo 5

Questo paragrafo impone l'osservanza permanente dei limiti previsti dai primi tre paragrafi. Se questi limiti fossero superati - ciò che può verificarsi occasionalmente - il testo ammette gli sconfinamenti soltanto a titolo eccezionale e temporaneo a condizione che le autorità competenti fissino il termine entro il quale l'ente creditizio dovrà regolarizzare la sua posizione.

Paragrafo 6

Tale paragrafo permette agli Stati membri di esonerare in tutto o in parte dall'osservanza del limite speciale del 20% previsto al paragrafo 2 i fidi concessi all'impresa finanziaria che è l'impresa madre dell'ente creditizio nonché alle altre filiali di tale impresa finanziaria che sono enti creditizi, istituzioni finanziarie, o imprese di servizi bancari ausiliari.

apportarea presunzione di maggiore rischio che è alla base del massimale speciale del 20% applicabile ai fidi concessi alle imprese connesse, non è necessariamente pertinente nel caso di rischi assunti su entità bancarie e finanziarie del gruppo. Ma in questo caso il gruppo deve strutturarsi in modo tale che dette entità possano essere assoggettate ad una vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni della futura direttiva in materia (cfr. qui di seguito i riferimenti della proposta di direttiva presentata dalla Commissione).

Paragrafo 7

Questo paragrafo permette agli Stati membri di esonerare in tutto o in parte da tutti i limiti previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 (ma non dagli obblighi di segnalazione previsti all'art. 3) i fidi concessi dall'ente creditizio:

- all'impresa madre, purché sia anch'essa un ente creditizio. Non sembra infatti giustificato limitare i finanziamenti che una filiale può concedere all'ente creditizio a cui fa capo. Naturalmente anche in questo caso il presupposto è che l'ente creditizio sia compreso nella vigilanza su base consolidata esercitata conformemente alla direttiva comunitaria in materia o, se è stabilito in un paese terzo, ad una vigilanza equivalente;

- alle filiazioni dell'ente creditizio, a condizione che siano esse stesse enti creditizi, istituzioni finanziarie o imprese di servizi bancari ausiliari. Trattandosi di attività che l'ente creditizio potrebbe esercitare direttamente, non sussistono motivi per limitare i finanziamenti che esso potrebbe accordare alle sue filiali. Anche in questo caso, l'esenzione è subordinata alla condizione che le filiali in questione siano integrate nella vigilanza su base consolidata dell'impresa madre.

Paragrafo 8

Questo paragrafo consente agli Stati membri di esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei limiti previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 una serie di fidi specifici.

Le prime lettere (da a) a f)) riguardano i rischi assunti direttamente o indirettamente nei riguardi dei governi centrali e delle banche centrali della zona A, nonché delle Comunità europee. Nessuno Stato membro limita, né sembra disposto a limitare, l'ammontare dei fidi che i suoi enti creditizi gli concedono. Data la regola di non discriminazione nell'ambito della Comunità questa assenza di limitazione dovrebbe valere in ogni caso per i fidi concessi agli altri Stati membri. Ma per motivi analoghi a quelli accolti nell'ambito della già citata direttiva 89/647/CEE, o nella proposta di direttiva sull'adeguatezza dei fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi (1), sembra opportuno fare riferimento ad una zona geografica più ampia, ossia alla zona A definita nella direttiva 89/647/CEE.

Le lettere g) ed h) riguardano i casi in cui il rischio può essere considerato ridotto o nullo, ossia quando l'ente ha ricevuto in pegno un deposito in contanti o titoli di deposito da esso emessi.

La lettera i) riguarda i crediti della durata massima di un anno verso altri enti creditizi, ossia le transazioni effettuate sul mercato interbancario. Si tratta di un mercato tra banche che si conoscono e che richiede una certa elasticità per funzionare armoniosamente. La Commissione non ritiene pertanto appropriato per ora stabilire un limite unico armonizzato a livello comunitario per i rischi assunti su questo mercato.

(1) COM(90) 141, GU C 152 del 21.6.1990, pag. 6.

La stessa considerazione vale per la lettera j), che riguarda la carta commerciale e i biglietti aventi determinati requisiti, e per la lettera k) relativa agli obblighi definiti all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE sugli OICVM (1).

La lettera l) riguarda le banche cooperative e le casse di risparmio costituite sotto forma di rete e dotate di una gestione centralizzata delle liquidità.

Paragrafo 9

Il paragrafo nove riguarda i crediti vantati direttamente o indirettamente nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali degli Stati membri. Tenuto conto del grado di rischio normalmente più ridotto la proposta permette di attribuire a tali crediti una ponderazione del 20% che può essere ridotta allo 0% nelle condizioni previste dall'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE. Date le grandi differenze che possono esistere negli statuti delle amministrazioni regionali e locali non comunitarie, la Commissione non ritiene opportuno estendere questo regime all'insieme della zona A.

Paragrafo 10

Questo paragrafo enuncia il principio generale che quando un fido concesso ad un cliente è garantito da un terzo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, queste ultime possono considerare il fido concesso al garante e non al cliente. Così ad esempio se un ente creditizio assume un rischio di 50 verso un cliente A e di 20 verso un cliente B, ma il cliente B garantisce 10 del debito di A verso l'ente concedente, il rischio su A e B può essere computato come segue:

- A: 40
- B: 30.

(1) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

Articolo 5: Vigilanza su base consolidata e su base non consolidata

Questo articolo riprende il dispositivo già adottato nell'ambito della direttiva 89/647/CEE sul coefficiente di solvibilità, e precisamente i paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 3 della direttiva stessa.

Il paragrafo 1 riguarda gli enti creditizi che non sono né imprese madri né imprese figlie.

Il paragrafo 2 enuncia il principio della applicazione su base consolidata delle regole stabilite agli articoli 3 e 4.

Il paragrafo 3 disciplina il regime di vigilanza su base non consolidata degli enti creditizi che sono imprese madri e delle loro imprese figlie stabilite nello stesso Stato membro.

Il paragrafo 4 riguarda il regime di vigilanza su base non consolidata delle imprese figlie stabilite in altri Stati membri.

Il paragrafo 5 prevede la possibilità di accordi bilaterali che consentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa figlia di delegare i loro compiti di vigilanza alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'ente creditizio a cui fa capo l'impresa figlia.

Articolo 6: Disposizioni transitorie relative ai fidi eccedenti i limiti

L'articolo 6 riguarda i fidi in essere alla data di pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e il cui valore superi i limiti stabiliti dalla direttiva. E' apparso opportuno prevedere disposizioni transitorie per questa categoria di fidi in modo da dare il tempo agli enti creditizi di trovare una soluzione che non perturbi i loro rapporti con i clienti. E' possibile infatti che l'ente concedente sia vincolato nei riguardi degli affidati da disposizioni contrattuali che non gli permettono di ridurre l'ammontare dei fidi entro breve termine.

Il primo paragrafo precisa che possono beneficiare delle disposizioni transitorie i fidi, eccedenti i limiti, in essere alla data di pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Si è considerato infatti che a partire da tale data gli enti creditizi non dovrebbero più avere la possibilità di assumere rischi che eccedano i limiti che diventeranno operanti con l'entrata in vigore della direttiva.

Il primo paragrafo invita inoltre le autorità competenti ad esigere che l'ente creditizio prenda i provvedimenti necessari per ridurre il o i fidi in questione al livello prescritto dalle disposizioni della direttiva.

Il paragrafo 2 prevede che il processo di riduzione dei fidi eccedentari venga predisposto e concluso entro il termine che le autorità competenti riterranno conforme ai principi di una sana gestione e di una concorrenza leale. Le autorità competenti devono informare la Commissione e il Comitato consultivo bancario del termine e delle modalità da esse stabiliti per il rientro dei fidi.

Tuttavia, in applicazione del paragrafo 4, il termine in questione non può superare un periodo di cinque anni a decorrere dalla data stabilita dall'articolo 8, paragrafo 1, ossia dal 1° gennaio 1993, fermo restando che i crediti con durata residua superiore a 5 anni di cui l'ente creditizio è tenuto a rispettare i termini contrattuali, possono essere mantenuti fino alla scadenza.

Il paragrafo 3 stipula che per poter beneficiare del termine di cui al paragrafo 2 l'ente creditizio non deve prendere alcun provvedimento - l'accento è dunque posto sull'aspetto intenzionale - che abbia per effetto di aumentare i fidi rispetto all'importo a cui ammontavano alla data di pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Infine, il paragrafo 5 contiene una norma specifica che gli Stati membri possono applicare nei riguardi delle categorie particolari di enti creditizi previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/646/CEE. La norma si giustifica per il fatto che questi enti dispongono di fondi propri più limitati e che pertanto l'applicazione immediata della soglia del 25% rischierebbe di ridurre troppo bruscamente la loro attività creditizia. Il regime previsto dal paragrafo 5 è il seguente:

- dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 gli enti creditizi in questione possono essere assoggettati ad un limite del 40%, anziché al limite del 25% previsto dall'articolo 4, paragrafo 1; in questo caso tutti i nuovi rischi assunti da questi enti creditizi sono sottoposti al limite del 40%;

- i fidi in essere al momento della pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee possono essere mantenuti, qualunque sia il loro livello, fino al 31 dicembre 1997, con l'unica riserva di non subire aumenti rispetto al livello a cui ammontavano alla data di tale pubblicazione;

- a partire dal 1° gennaio 1998 entra in vigore e si applica a tutti i nuovi rischi il limite del 25%;

- tuttavia i fidi in essere alla scadenza del periodo massimo di 5 anni (dunque in principio al 31 dicembre 1997) compresi tra il 25% e il 40% dei fondi propri possono essere mantenuti durante un periodo massimo di tre anni, che scade dunque il 31 dicembre 2000, sempreché il loro ammontare non subisca aumenti;

- di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 1998, non possono più essere mantenuti i fidi superiori al 40% dei fondi propri, e a partire dal 1° gennaio 2001, i rischi superiori al 25% dei fondi propri;

- tuttavia, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4, i crediti che vengono a scadere dopo le summenzionate date e di cui l'ente creditizio è tenuto a rispettare i termini contrattuali, possono essere in ogni caso mantenuti fino alla loro scadenza.

Articolo 7: Successive modifiche

Il paragrafo 1 precisa le modifiche tecniche che possono essere apportate alla direttiva. I tre primi trattini riguardano l'adattamento delle definizioni e della terminologia. Il quarto trattino riguarda la frequenza delle segnalazioni dei grandi fidi (art. 3, par. 1). Il quinto trattino concerne la precisazione o estensione delle esenzioni previste ai paragrafi da 5 a 9 dell'articolo 4. Il sesto trattino infine riguarda il termine massimo entro il quale devono essere ridotti i fidi superiori ai limiti, in essere alla data di pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questo termine massimo, menzionato all'articolo 6, paragrafo 4, è di cinque anni.

La procedura prevista al paragrafo 2 è la procedura III, variante a, della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che fissa le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33).

Articolo 8: Disposizioni finali

Il paragrafo 1, primo comma, fa obbligo agli Stati membri di conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1993.

Il secondo comma precisa che le disposizioni di diritto interno che gli Stati membri adotteranno devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale.

Il secondo paragrafo fa obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate.

Articolo 9

L'articolo contiene la formula usuale che designa gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla vigilanza e al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva si inserisce negli obiettivi enunciati nel Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (4);

considerando che l'opportunità di armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza; che occorre dunque lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è stata oggetto di una consultazione del Comitato consultivo bancario il quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative,

(1)
(2)
(3)
(4) COM(85)310

regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE(6), ha il compito di presentare alla Commissione proposte opportune per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri;

considerando che la vigilanza e il controllo dei fidi degli enti creditizi costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi; che l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile; che tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio;

considerando che la raccomandazione della Commissione 87/62/CEE (7) introduce gli orientamenti comuni relativi alla vigilanza e al controllo dei fidi degli enti creditizi; che era stato scelto questo strumento perché avrebbe consentito di adeguare gradualmente i sistemi esistenti e di istituire nuovi sistemi senza turbare il sistema bancario nella Comunità; che, conclusa questa prima fase, è opportuno procedere ora all'adozione di un atto vincolante applicabile a tutti gli enti creditizi della Comunità;

considerando infatti che, poichè su un mercato bancario unificato gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti; che, a tale scopo, i criteri per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri; che l'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario;

(5) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.
(6) GU n. L 386, del 30.12.1989, pag. 1
(7) GU L 33 del 4.02.1987, pag. 10.

considerando che per quanto concerne le specifiche tecniche contabili mediante le quali saranno valutati i fidi, si rinvia alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (8);

considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (9) contiene un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi; che è pertanto opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi ai sensi della presente direttiva; che per contro non è opportuno rinviare alle ponderazioni né alle categorie di rischi stabiliti dalla direttiva 89/647/CEE; che infatti tali ponderazioni e categorie di rischi sono stati concepiti al fine di stabilire un criterio generale di solvibilità per coprire il rischio di credito degli enti creditizi; che nell'ambito di una regolamentazione sui grandi rischi, l'obiettivo è di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi; che occorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale, senza applicazione di ponderazioni o classi di rischio;

considerando che quando un ente creditizio assume rischi nei confronti della propria impresa madre o di altre filiali di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare; che la gestione dei rischi assunti dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi considerazione estranea a tali principi; che le disposizioni della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio, direttiva che modifica la direttiva 77/780/CEE, prevedono, qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante in un ente creditizio, sia incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente,

(8) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
(9) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14

che le autorità competenti prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione; che in materia di grandi rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti da un ente creditizio verso le imprese del proprio gruppo, ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi; che tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia applicarsi quando l'impresa madre è un ente finanziario o un ente creditizio e quando le imprese figlie sono enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio a cui fanno capo; che in questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo adeguato, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi; che in tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa;

considerando che occorre prevedere, per le categorie particolari di enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/646/CEE, l'applicazione in due fasi del limite del 25% dei fondi propri; che infatti questi enti creditizi dispongono di fondi propri più limitati e di conseguenza l'applicazione in una sola tappa della soglia del 25% ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia;

considerando che la direttiva 89/646/CEE attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione analoghe a quelle che il Consiglio si è riservato nella direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi (10);

(10) GU L 124 del 5.5.1989, pag. 16.

considerando che, tenuto conto della specificità del settore in causa, il Comitato previsto dall'articolo 22 della direttiva 89/646/CEE deve essere incaricato di assistere la Commissione ai fini dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, conformemente alla procedura III, variante (a) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(11) *GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.*

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "ente creditizio": un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, della direttiva 77/780/CEE ivi comprese le loro succursali in paesi terzi, e tutte le imprese private o pubbliche, ivi comprese le loro succursali, che corrispondono alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE e che sono state autorizzate in un paese terzo;

b) "autorità competenti": le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, nono trattino, della direttiva (vigilanza su base consolidata);

c) "impresa madre": un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio[12] relativa ai conti consolidati;

d) "impresa affiliata": un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni affiliata di un'impresa figlia è parimenti considerata affiliata dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

e) "impresa finanziaria": un'impresa ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino della direttiva (vigilanza su base consolidata);

(12) GU n. L 193, del 18.7.1983, pag. 1

f) "ente finanziario": un'impresa ai sensi dell'articolo 1, sesto trattino, della seconda direttiva bancaria 89/646/CEE;

g) "impresa di servizi bancari ausiliari" un'impresa ai sensi dell'articolo 1, quinto trattino della direttiva ... (vigilanza su base consolidata);

h) "fidi": le voci dell'attivo e gli elementi fuori bilancio enumerati nell'articolo 6 e negli allegati I e III della direttiva 89/647/CEE, senza le ponderazioni, le classificazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; gli elementi fuori bilancio previsti da detto allegato III si calcolano secondo i metodi descritti nell'allegato II della direttiva medesima, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; la nozione ricomprende inoltre gli impegni irrevocabili di acquisto di un'emissione di valori mobiliari, previa deduzione delle quote cedute ad altri enti creditizi o enti finanziari;

i) "zona A": la zona definita all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/647/CEE;

j) "zona B": la zona definita all'articolo 2, terzo trattino, della direttiva 89/647/CEE;

k) "fondi propri": i fondi propri di un ente creditizio ai sensi della direttiva 89/229/CEE;

l) "potere di controllo": il legame che intercorre tra un'impresa madre e un'affiliata, come definito negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura fra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

m) "gruppo di clienti collegati": due o più persone fisiche o giuridiche, che costituiscono fino a prova contraria un insieme sotto il profilo del rischio in quanto:

i) una detiene direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre; oppure

ii) esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, qualora una di esse si trovasse in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso. In particolare sono da prendere in considerazione le seguenti casi di collegamento:

- azionisti o soci comuni,
- amministratori comuni,
- garanzie incrociate,
- interdipendenza diretta sul piano commerciale che non può essere sostituita a breve termine.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica agli enti creditizi che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui dall'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

Gli Stati membri hanno tuttora la facoltà di non applicare la presente direttiva:

a) agli enti creditizi elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE;

b) agli enti creditizi di uno stesso Stato membro, definiti all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale in tale Stato membro. In tal caso, ferma restando l'applicazione della presente direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati deve essere soggetto ad una vigilanza globale per quanto attiene ai grandi fidi.

Articolo 3

Segnalazione dei grandi fidi

1. L'ente creditizio segnala alle autorità competenti tutti i grandi fidi di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri prevedono che la segnalazione venga effettuata, a loro scelta, secondo una delle due seguenti modalità:

 - segnalazione di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno, con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno le modifiche intervenute rispetto alla segnalazione annuale;

 - segnalazione di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

2. L'esposizione di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell'ente creditizio.

Articolo 4

Limiti ai grandi fidi

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un singolo gruppo di clienti collegati fidi il cui valore globale superi il 25% dei fondi propri.

2. Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20% quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre dell'ente creditizio e/o una o più filiazioni dell'impresa madre.

3. Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800% dei fondi propri.

4. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli contemplati ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Gli enti creditizi devono rispettare in via permanente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali limiti possono essere superati solo in via eccezionale e temporanea; in tal caso le autorità competenti fissano il termine entro il quale l'ente creditizio deve regolarizzare la sua situazione.

6. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione del paragrafo 2 i fidi che l'ente creditizio concede all'impresa finanziaria che è l'impresa madre e alle altre affiliate dell'impresa finanziaria, a condizione che:

 a) l'impresa finanziaria sia inclusa nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio esercitata in conformità della direttiva (vigilanza su base consolidata).

b) tali altre affiliate siano enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari e siano comprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio, esercitata in conformità della direttiva (vigilanza su base consolidata).

7. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi:

a) all'impresa madre dell'ente creditizio, a condizione che essa sia un ente creditizio soggetto ad una vigilanza su base consolidata esercitata ai sensi della direttiva (vigilanza su base consolidata) o di norme equivalenti in vigore in un paese terzo;

b) alle affiliate dell'ente creditizio, a condizione che esse siano enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari e siano comprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio, esercitata ai sensi della direttiva (vigilanza su base consolidata).

8. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i seguenti fidi:

a) voci all'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;

b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;

c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A, nonché delle Comunità europee;

d) altri fidi concessi a governi centrali e banche centrali della zona A ovvero da questi garantiti o altri fidi concessi alle Comunità europee o da queste garantiti;

e) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

f) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori emessi dai governi centrali o dalle banche centrali della zona A, o dalle Comunità europee;

g) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su contanti presso l'ente che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre di quest'ultimo;

h) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno, presso l'ente che concede il prestito, su titoli rappresentativi di deposito emessi da quest'ultimo;

i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri rischi nei confronti di enti creditizi, di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti ai sensi della direttiva 89/299/CEE;

j) titolo di credito cambiali, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio e cedibili in risconto ad una banca centrale;

k) obbligazioni definite all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio [13];

(13) *GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.*

l) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio finanziatore è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima.

9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o locali degli Stati membri, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti; nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE gli Stati membri possono tuttavia applicare una ponderazione dello 0%.

10 Quando un fido concesso a un cliente è garantito, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un terzo, gli Stati membri possono considerare il fido concesso a tale terzo e non al cliente.

Articolo 5

Vigilanza su base consolidata e su base non consolidata

1. Se l'ente creditizio non è né un'impresa madre né una impresa affiliata, l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 forma oggetto di vigilanza su base non consolidata.

2. Se l'ente creditizio è un'impresa madre, l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 forma oggetto di vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva (vigilanza su base consolidata).

3. Le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dell'ente creditizio che è un'impresa madre, possono altresì imporre all'ente creditizio, nonché a ogni sua affiliata soggetta alla loro autorizzazione e vigilanza, l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 su base parzialmente consolidata o non consolidata. Qualora non venga effettuato il controllo della suddivisione adeguata dei rischi all'interno di un gruppo bancario, devono essere presi altri provvedimenti necessari a tale scopo.

4. Quando una affiliata di un'impresa madre che è un ente creditizio è stata autorizzata in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione impongono l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 su base non consolidata o, se del caso, parzialmente consolidata.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, le autorità competenti per l'autorizzazione dell'affiliata di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro possono delegare, in virtù di un accordo bilaterale, l'esercizio della vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 alle autorità competenti che hanno autorizzato e vigilano sull'impresa madre affinché esse provvedano a far osservare i suddetti obblighi in applicazione delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione e il Comitato consultivo bancario devono essere regolarmente informati del contenuto di tali accordi.

Articolo 6

Disposizioni transitorie relative ai fidi eccedenti i limiti

1. Qualora alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dall'articolo 4 per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di prendere i provvedimenti necessari affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dalle disposizioni della presente direttiva.

2. Il riadeguamento del fido o dei fidi al livello autorizzato è predisposto, deliberato, attuato e completato entro un termine che le autorità competenti ritengono congruo sotto il profilo della buona gestione e della concorrenza leale. Le autorità competenti informano la Commissione e il Comitato consultivo bancario del calendario da esse stabilito per il processo generale di riadeguamento.

3. L'ente creditizio può beneficiare del termine di cui al paragrafo 2 soltanto se non ha preso alcun provvedimento che abbia per effetto di aumentare i fidi rispetto all'importo a cui ammontavano alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Il termine di cui al paragrafo 2 non può superare un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tuttavia, i crediti con durata residua superiore a cinque anni che l'ente creditizio concedente è tenuto a rispettare ai termini di un contratto possono essere mantenuti fino alla scadenza.

5. Durante un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri possono elevare il limite previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, al 40% nei riguardi degli enti creditizi appartenenti alle categorie particolari previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/646/CEE. In questo caso il termine previsto dal paragrafo 4 è ridotto ad un periodo di tre anni che decorre dalla scadenza del periodo previsto dal presente paragrafo. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e al Comitato consultivo bancario i motivi per cui si sono avvalsi di questa facoltà e le misure adottate per riportare i fidi eccedentari entro i limiti previsti.

Articolo 7

Successive modifiche

1. Sono adottate secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

 - l'adattamento delle definizioni per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

 - il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva;

 - l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni in base a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

 - le frequenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

 - il chiarimento o l'estensione degli esoneri di cui ai paragrafi da 5 a 9 dell'articolo 4;

 - il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 2.

2. La Commissione è assistita dal Comitato previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, primo comma della direttiva 89/646/CEE.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alle votazioni.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 Le disposizioni in questione adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

La proposta non implica alcun onere a carico del bilancio delle Comunità europee.

SCHEDA DI IMPATTO SULLA COMPETITIVITA' E SULL'OCCUPAZIONE

I. Qual è lo scopo principale della misura?

Lo scopo principale della misura è di migliorare e di rafforzare la vigilanza sugli enti creditizi della Comunità nel settore della concentrazione dei fidi.

II. Caratteristiche delle imprese interessate

Le imprese interessate sono gli enti creditizi, ossia una categoria di imprese regolamentata.

Data l'entità del capitale iniziale e dei fondi propri minimi prevista dagli articoli 4 e 10 della direttiva 89/646/CEE è improbabile che fra gli enti creditizi interessati figurino un gran numero di piccole e medie imprese.

Del resto non vi è da segnalare alcuna concentrazione regionale.

III. Quali sono gli obblighi imposti direttamente alle imprese?

La proposta impone alle imprese interessate, ossia agli enti creditizi, l'obbligo di notificare i loro grandi fidi alle autorità competenti nonché di limitare i loro grandi fidi ad una certa proporzione dei fondi propri (25% per un rischio individuale, 800% per la totalità dei grandi fidi concessi).

IV. Quali sono gli obblighi che possono essere imposti indirettamente alle imprese da parte delle autorità locali?

Nessun obbligo può essere imposto alle imprese interessate dalle autorità locali.

V. Sono previste misure speciali per le PMI? Quali?

La proposta tende a migliorare la vigilanza su una categoria regolamentata di imprese (enti creditizi); essa non riguarda pertanto specificamente le PMI. Inoltre, poiché lo scopo della proposta è di limitare i grandi fidi concessi dagli enti creditizi, è improbabile che essa abbia l'effetto di limitare i fidi concessi dagli enti creditizi alle PMI.

VI. Qual è l'effetto probabile
a) sulla competitività delle imprese?
b) sull'occupazione?

a) Poiché lo scopo della proposta è di istituire una vigilanza più completa sulle attività degli enti creditizi, il rischio di insolvenza di questi ultimi dovrebbe risultarne ridotto, il che non può che produrre riflessi positivi sulla performance degli enti creditizi e sulla stabilità dell'attività economica e finanziaria in generale.

b) Non sono previsti effetti sull'occupazione.

VII. Sono state consultate le parti sociali? Qual è il loro parere?

I rappresentanti dei lavoratori sono stati informati dell'intenzione della Commissione di procedere alla elaborazione di questa direttiva che non avrà alcuna ripercussione sulla loro situazione.

Per quanto riguarda le imprese, hanno avuto luogo consultazioni informali con la Federazione bancaria europea, con l'Associazione europea delle casse di risparmio, l'Associazione delle banche cooperative e la Federazione ipotecaria europea.

In complesso tali associazioni di categoria accettano il principio di una regolamentazione dei grandi fidi.

ISSN 0254-1505

COM(91) 68 def.

DOCUMENTI

IT 09

N. di catalogo : CB-CO-91-158-IT-C
ISBN 92-77-71347-X

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo